

N. R.G. 7137/2013



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**


Il G.I. DR. EUGENIA TOMMASI DI VIGNANO

Ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. **7137/2013**

promossa da:



**ATTORI**

contro

**CREDIT SUISSE ITALY S.P.A.** (C.F. 12219440158), elettivamente domiciliato in VERONA STRADONE PROVOLO 26 37123 presso lo studio dell'Avv. CLAUDIO DAMOLI che, unitamente all'Avv. LORENZO DEL GIUDICE (DLGLNZ76D10A509Z), la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;

**CONVENUTA**

**CONCLUSIONI**

PER ENTRAMBE LE PARTI

Come da verbale dell'udienza del 21/1/16.



**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Dato atto che la presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con motivazione consistente nella concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli art. 132, 4 comma, c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c. nel testo introdotto dagli art. 45 e 53 della legge n. 69 del 18/6/09;

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. *per relationem* (cfr. Cass. 3636/07; Cass. Sez. Lav. 8053 del 22/5/12 e, da ultimo, Cass. 11199 del 4/7/12), anche segnalando che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare 'concisamente' la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp.att.c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - che risultano "...*rilevanti ai fini della decisione*" concretamente adottata (Cass., n. 17145/06);

richiamata adesivamente Cass. SS.UU. 16 gennaio 2015, n. 642, secondo la quale nel processo civile - ed in quello tributario, in virtù di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992 - non può ritenersi nulla la sentenza che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari) eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata, dovendosi anche escludere che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti;

richiamato *per relationem* il contenuto dell'atto di citazione con il quale gli attori, premesso il rapporto contrattuale di mandato per gestione



patrimoniale acceso con la convenuta Credit Suisse S.p.A. il 27/8/00 per la linea di investimenti Global Balanced con conferimento di L. 300.000.000 e dato atto della perdita registrata dal fondo Henderson Horizon nel 2000-2001, hanno lamentato la mancanza di diligenza della banca nell'esecuzione del mandato e, in particolare: 1) la violazione degli obblighi informativi ex art. 28 Reg. Consob 11522/98 per non avere la banca informato gli investitori del trend di perdita del fondo Henderson Horizon (nel quale la banca aveva investito circa un quarto del complessivo capitale conferito nella gestione) già nel semestre immediatamente successivo all'investimento; 2) la violazione dell'obbligo della banca di astensione dal compiere operazioni inadeguate ex art. 29 Reg. Consob 11522/98, a fronte della inadeguatezza dell'operazione di investimento nel fondo Henderson Horizon per 'dimensione', avendo la banca investito quasi il 50% della componente azionaria della linea Global Balanced in un unico fondo, senza alcuna forma di diversificazione del rischio. Ciò premesso, gli attori hanno chiesto l'accertamento dell'inadempimento contrattuale della banca e la sua condanna al risarcimento del danno patito, individuato, in via principale, in € 15.053,35 pari alla perdita complessiva dell'investimento al 28/11/12, data del disinvestimento finale di tutte le somme e, in subordine, in € 13.825,35 pari alla perdita subita a fine marzo 2001, data della liquidazione del Fondo Henderson Horizon;

richiamato *per relationem* il contenuto della comparsa di costituzione e risposta di credit Suisse S.p.A., con la quale la banca, eccepita preliminarmente la prescrizione delle domande attoree per decorso del termine decennale quanto alla domanda risarcitoria per violazione degli obblighi contrattuali di informativa e quinquennale quanto alla domanda risarcitoria per violazione di obblighi a suo dire precontrattuali ex art. 29 Reg. Consob 11522/98, ha integralmente contestato gli assunti attorei lamentandone l'infondatezza, evidenziando: a) di non avere mai superato i limiti del mandato di gestione Global Balanced, che prevedeva l'investimento del 50% del capitale in titoli azionari e del 50% in titoli obbligazionari; b) che la linea prescelta Global Balanced era adeguata al



profilo dell'investitore, e che la stessa scelta di investire, in seno alla detta linea, nel Fondo Henderson Horizon evidenziava *ex ante* caratteri di adeguatezza - per essere l'investimento in fondi comuni un investimento differenziato per definizione, poiché il fondo investe in più e diversi titoli - e redditività dell'investimento - avendo avuto rendimenti pari al 505% nei 5 anni precedenti e fino al 2000; c) di avere sempre informato gli investitori degli esiti tempo per tempo degli investimenti, attraverso l'invio periodico degli estratti del conto della gestione; d) che gli investitori non avevano dato alcuna prova del nesso di causalità tra le condotte di inadempimento comunque imputate alla banca e il danno che essi assumevano conseguentemente patito in termini di perdita finale dell'investimento. La banca ha chiesto pertanto sui detti presupposti il rigetto delle domande attoree poiché integralmente infondate e pretestuose/temerarie; ritenuta l'infondatezza delle eccezioni preliminari di prescrizione sollevate dalla banca convenuta;

ritenuto che, avuto riguardo alla eccezione di prescrizione quinquennale della domanda attorea (che la banca assume avere natura precontrattuale), la domanda risarcitoria attorea ex art. 29 Reg. Consob 11522/98 riveli natura non già precontrattuale, bensì squisitamente contrattuale, avendo gli attori espressamente lamentato che la banca, successivamente alla stipula del contratto di gestione patrimoniale, avrebbe violato l'obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate, quale essi assumono essere, 'per dimensione', l'investimento nel fondo Henderson Horizon, per avervi la banca investito tra settembre 2000 e marzo 2001 una quota di capitale eccessiva senza prudenzialmente diversificare l'investimento in più strumenti diversi (cfr., al riguardo, quanto evidenziato dagli attori nella memoria autorizzata dep. 18/12/13 a pagg. 2-3-4 cui si rimanda per brevità);

ritenuto *in iure* che, in caso di inadeguatezza dell'investimento, la banca, nel porre in essere l'operazione, viola l'obbligazione di cui all'art. 29 Reg. Consob 11522/98 che le impone di astenersi dal compiere operazioni inadeguate, con la conseguenza che la violazione di tale obbligo, che trova fonte nel contratto generale di gestione, genera una responsabilità



contrattuale risarcitoria della banca per i danni che sono conseguiti alla cliente dall'investimento posto in essere;

osservato, pertanto, che, correttamente qualificate le domande attoree quali domande fondate sulla responsabilità della banca per inadempimento contrattuale, il termine prescrizione eventualmente prospettabile è decennale ex art. 2946 cod.civ. e non quinquennale;

ritenuto, avuto riguardo al termine prescrizione decennale, che lo stesso non sia decorso, a fronte della missiva attorea del 12/9/05 avente valore di atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, 4 comma, prima parte, cod.civ., tenuto conto che la domanda attorea non è diretta alla risoluzione del contratto, che infatti risulta già sciolto per effetto del recesso degli investitori in data 28/11/12 con disinvestimento di ogni somma, ma solo alla condanna della banca al risarcimento del danno che gli investitori assumono patito in conseguenza dell'inadempimento del contratto di gestione patrimoniale, sicchè, contrariamente a quanto

assume Credit Suisse: 1) deve escludersi che detta domanda tenda a far valere un diritto potestativo dell'investitore, cui si collega una posizione di mera soggezione della controparte all'iniziativa altrui; 2) deve parimenti escludersi che l'effetto interruttivo della prescrizione consegua unicamente alla proposizione della relativa domanda giudiziale, ben potendo nella specie ipotizzarsi, rispetto al diritto risarcitorio attoreo corrispondente ad un obbligo di prestazione della controparte, l'efficacia interruttiva di qualsiasi atto stragiudiziale di costituzione in mora, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, cod.civ. (cfr. Cass. sez. II 27/4/16 n. 8417);

ritenuta nel merito l'infondatezza della domanda risarcitoria attorea ex art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, che non può pertanto trovare accoglimento; osservato che gli stessi attori hanno dedotto che la linea di investimento Global Balanced era adeguata al loro profilo di investitori e che la scelta iniziale del profilo generale dell'investimento Global Balanced non è oggetto di contestazione (cfr. memoria autorizzata attorea dep. 18/12/13, pag. 4, nonché 1 memoria attorea ex art. 183 6 comma c.p.c. pag. 2); osservato che, secondo la prospettazione attorea, oggetto di contestazione è la scelta della banca di investire quasi il 50% del



comparto fondi azionari in un unico fondo azionario (il fondo Henderson Global Horizon), che gli attori assumono lesiva del criterio della 'dimensione' e perciò inadeguata (cfr. 1 memoria attorea ex art. 183 6 comma c.p.c. pag. 2 e 3);

dato atto che con il contratto di gestione oggetto di causa, gli attori hanno conferito a Credit Suisse il mandato di gestire il denaro conferito nella linea Global Balanced nel limite del 50% per i fondi azionari e del 50% per i fondi obbligazionari (cfr. doc.ti 2 e 2 bis della banca);

osservato che gli attori non hanno mai contestato il superamento dei detti limiti, che vanno pertanto dati pacificamente per rispettati, con conseguente giudizio di corretto adempimento da parte della banca dell'obbligo di rispettare i limiti quantitativi convenzionali degli investimenti in azioni e in obbligazioni;

che pertanto il *focus* delle doglianze attoree va collocato sulla sola scelta dell'intermediario di investire nel fondo Henderson Horizon tra settembre 2000 e marzo 2001 una quota di capitale che gli attori assumono eccessiva (circa il 20% del totale), con violazione dell'obbligo di astenersi dal compiere operazioni inadeguate 'per dimensione';

ritenuto in diritto: I) che la valutazione di adeguatezza per 'dimensione' non possa prescindere dalla valutazione della adeguatezza dell'investimento anche rispetto ai diversi parametri di 'tipologia' ed 'oggetto' di cui all'art. 29 Reg. Consob n. 11522/98, che sono parametri 'qualitativi' che fanno riferimento al tipo di investimento proposto dalla banca in relazione alle contingenze e all'andamento del mercato; II) che la valutazione di corretto/scorretto adempimento da parte della banca degli obblighi di cui al contratto di gestione patrimoniale debba essere condotta con criterio *ex ante*, cioè al momento dell'esercizio da parte dell'intermediario del potere di scelta di gestione del portafoglio, e non già *ex post*, alla luce dei risultati postumi della gestione (cioè con il cd. 'senno di poi');

ritenuto che, con criterio *ex ante*, il fondo Henderson Horizon si presentava quale investimento adeguato per tipologia ed oggetto al profilo degli investitori, in quanto trattavasi: 1) di fondo azionario, quindi avente



un margine di rischio medio-alto conforme al profilo generale di investimento Global Balanced pacificamente prescelto dagli investitori come adeguato al loro profilo; 2) di fondo presuntivamente remunerativo, tenuto conto degli elevati rendimenti costantemente registrati dal fondo stesso nei 5 anni precedenti alla scelta della banca e fino al 2000, dato che gli attori non hanno in alcun modo contestato e che si reputa per ciò accertato; 3) di fondo più stabile degli altri fondi del mercato tecnologico, come si ricava dall'indice di volatilità di cui alla tabella a pag. 10 della comparsa di risposta della banca, dato anch'esso non contestato dagli attori e che si dà perciò per accertato;

osservato che nessun elemento è offerto dagli attori - né in atto di citazione né nelle memorie successive - in ordine all'esistenza, sempre con criterio *ex ante*, di indici della inaffidabilità del fondo Henderson Horizon al momento dell'investimento da parte della banca, tali da fondare il giudizio di negligente operato della banca stessa nell'individuazione dell'investimento fatto per conto dei clienti;

ritenuto, altresì, avuto riguardo alla valutazione di adeguatezza 'per dimensione' dell'operazione di investimento nel fondo Henderson Horizon, che: a) il contratto di gestione oggetto di causa è una GPF, cioè una gestione patrimoniale in fondi comuni di investimento, vale a dire un contratto che consente all'intermediario di acquistare solo quote di fondi comuni e non già titoli singoli; b) pare del tutto condivisibile l'assunto della banca che l'investimento in fondi è per definizione un investimento che garantisce un buon margine di diversificazione degli investimenti con riduzione dei rischi, poiché ogni singolo fondo investe in diversi titoli, con ciò automaticamente diversificando i singoli investimenti sui quali il fondo stesso opera (cfr. doc. 13 della banca, nel quale la Consob illustra la detta caratteristica strutturale dell'investimento in fondi); c) nella specie, il fondo Henderson Horizon aveva all'epoca dell'investimento della banca una composizione del portafoglio titoli estremamente diversificata, come si ricava dal doc. 14 della banca - non contestato dagli attori - che evidenzia i dieci maggiori investimenti in titoli del fondo nel periodo in esame;



ritenuto che, alla luce dei rilievi che precedono, il dato relativo alla percentuale di capitale impiegata dalla banca nell'investimento nel fondo Henderson Horizon, pari a circa 1/5 del totale (cfr. estratto conto della gestione al 30/9/00, sub doc. 11 della banca), non sia di per sé indicativa della violazione dell'obbligo della banca di *disclosure* dell'inadeguatezza per dimensione dell'operazione ed eventuale astensione dal compierla, atteso che: i) l'investimento in Henderson Horizon era comunque rispettoso del limite del 50% per i fondi azionari di cui al contratto di gestione; ii) al settembre 2000, l'assenza di indici di inaffidabilità del fondo, ed anzi la presenza di indici della sua piena affidabilità e remuneratività, giustifica la scelta dell'intermediario di destinare al fondo stesso la quasi totalità della quota di capitale destinata convenzionalmente ai fondi azionari; iii) già nel marzo 2001, la quota di capitale investita nel fondo Henderson Horizon è stata ridotta dalla banca a circa 1/10 del totale (cfr. doc. 11 della banca, estratto conto della gestione al 31/3/01), a conferma dell'immediata reazione dell'intermediario ai mutamenti *in peius* del mercato e, in particolare, del singolo fondo prescelto;

ritenuto che tanto basti per escludere l'inadeguatezza per dimensione dell'investimento della banca nel fondo *de quo* tra il settembre 2000 e il marzo 2001, sì da escludere l'ipotizzabilità dell'inadempimento contrattuale della banca stessa rispetto alla gestione della relativa operazione sotto il profilo dell'adeguatezza;

ritenuta altresì l'infondatezza della domanda risarcitoria attorea ex art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 per pretesa violazione degli obblighi di informativa gravanti sulla banca a tutela dell'investitore;

osservato, al riguardo, che gli stessi attori hanno dato atto di avere sempre trimestralmente ricevuto gli estratti del conto della gestione (si veda lettera attorea 12/9/05 sub doc. 6 della banca e 6 attoreo), che la banca ha prodotto sub doc. ti 11, 11 bis e 11 ter e che rappresentano il rendiconto analitico dell'operato periodico della banca stessa quale mandatario del cliente ex art. 1713 cod.civ.;





osservato, pertanto, che risulta *per tabulas* l'adempimento da parte della banca degli obblighi periodici di informativa degli investitori circa le singole operazioni di investimento periodicamente compiute, anche con riguardo all'acquisto/vendita delle quote del fondo Henderson Horizon, nell'ambito del profilo generale di investimento Global Balanced dagli stessi prescelto; ritenuta l'infondatezza dell'assunto attoreo di pretesa applicabilità al caso in esame del comma 4 dell'art. 28 Reg. Consob n. 11522/98 sull'obbligo di pronta informativa della banca nei confronti dell'investitore "*...ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione dalla data di inizio di ciascun anno*", tenuto conto che, in conformità a quanto rilevato dalla difesa della banca, per calcolare la soglia di cui all'art. 28 comma 4 del Reg. Consob citato, occorre fare riferimento al capitale iniziale investito per la valutazione del primo anno e poi al controvalore del patrimonio alla data di inizio di ciascun successivo anno solare;

osservato che, in conformità al criterio sopra illustrato, nel caso di specie la perdita generata dall'investimento del fondo Henderson Horizon non ha mai superato la soglia del 30% (cfr. al riguardo memoria autorizzata dep. 21/11/14, pag. 5 e 6 nonché schema progressivo delle perdite in comparsa di risposta pagg. 12-13, alle cui deduzioni si rimanda *per relationem* in quanto integralmente condivise dal giudice e non contestate dagli attori), sicchè non può ipotizzarsi nemmeno sotto detto profilo l'inadempimento da parte della banca degli obblighi di informativa di cui al citato art. 28, 4 comma, Reg. Consob n. 11522/98;

ritenuto che l'accertamento dell'insussistenza dell'inadempimento contrattuale della banca come lamentato dagli investitori autorizzi il rigetto integrale delle domande attoree per infondatezza;

osservato che le spese seguono la soccombenza e sono regolate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svolta.

**P.Q.M.**



Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda ed eccezione respinta, così provvede:

respinge le domande attoree.

Condanna gli attori in solido tra loro a rimborsare alla banca convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ex art. 14 T.F., IVA e CPA come per legge.

Verona, 27/9/16

IL GIUDICE

*Dr. E. Tommasi di Vignano*

IL CASO.it

